

DETERMINAZIONE N. 808 DEL 15 SETTEMBRE 2011

SERVIZIO AFFARI GENERALI – PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERIODO
16 SETTEMBRE /15 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la determinazione n. 2129 del 9 giugno 2010 con cui è stata disposta l’attivazione di contratti di somministrazione di lavoro per le esigenze manifestate dalla Segreteria degli organi di giustizia, dall’Area Sella e dal Servizio scommesse sino al 31 dicembre 2010;

VISTE altresì le determinazioni n. 2734/2010, n. 117/2011 e da ultimo n. 535/2011 con le quali sono stati prorogati taluni di predetti contratti di somministrazione di lavoro tra cui quelli attivati per le esigenze del Servizio scommesse;

VISTA la nota del Servizio Scommesse n. 29 del 9 settembre 2011 con cui si manifesta la necessità di prorogare ulteriormente il contratto di somministrazione lavoro in essere ai fini dell’impiego di n. 2 lavoratori in posizione B1, per tutto l’anno 2011 per esigenze operative di carattere

temporaneo, con specifico riferimento alle corse estere, e ritenuto di fare proprio il contenuto della nota stessa;

VISTO l'articolo 9 comma 28 della legge 30 luglio 2010, n. 122 in base al quale per le amministrazioni pubbliche la spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro nell'anno 2011 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009;

PRESO ATTO che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per somministrazione di lavoro è stata complessivamente pari ad euro 259.801,59 e che pertanto il limite di spesa e del conseguente stanziamento per l'anno 2011 è determinato in euro 129.900,79;

VISTA la spesa sino ad oggi sostenuta per tale finalità e tenuto conto delle economie realizzate sugli impegni di spesa assunti con determinazioni n. 29/2011 e n. 177/2011 pari rispettivamente ad euro 2.505,30 ed euro 9.215,93 che rendono ancora disponibili risorse complessivamente pari ad euro 20.622,23 a valere sul capitolo 1.1.1.090;

RITENUTO quindi di dover apportare una riduzione degli impegni assunti con le richiamate determinazioni n. 29/2011 e 177/2011 per importi pari alle economie realizzate come sopra quantificate;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

VISTA la disponibilità sul capitolo 111.090 "Somministrazione di lavoro" e verificata la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010 nonché con il limite di cui al richiamato art. 9, comma 28, della legge n. 122/2010,

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi è da ritenersi indispensabile in quanto necessaria ad assicurare la migliore attuazione della programmazione delle corse sia italiane che estere, essenziale ai fini del mantenimento del livello atteso delle entrate dell'Ente connesse alla raccolta delle scommesse;

DETERMINA

1. di rettificare l'impegno assunto con determinazione n. 29/2011 disimpegnando la somma di euro 2.505,30;
2. di rettificare l'impegno assunto con determinazione n.177/2011 disimpegnando la somma di euro 9.215,93;
3. di richiedere alla Società Articolo1 Spa la proroga del contratto di somministrazione codice RM2-210-255 in scadenza al 15/9/2011 ai fini dell'impiego di n. 2 lavoratori per il periodo 16 settembre /15 novembre 2011.
4. di impegnare, in favore della predetta società, la relativa spesa, pari a circa 14.000,00, IVA compresa, sul capitolo 111.090 "Somministrazione di lavoro" dell'esercizio finanziario 2011.